COMMISSIONE XII

INDUSTRIA E COMMERCIO – ARTIGIANATO – COMMERCIO CON L'ESTERO

108.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 23 OTTOBRE 1986

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **MICHELE VISCARDI**

INDICE

PAG.

Sostituzione:

VISCARDI MICHELE, *Presidente* 3

Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):

Disciplina della coassicurazione comunitaria *(Approvato dalla X Commissione permanente del Senato)* (3619) 3

VISCARDI MICHELE, *Presidente* 3, 4

MELILLO SAVINO, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* 3

TEDESCHI NADIR, *Relatore* 3

Votazione segreta:

VISCARDI MICHELE, *Presidente* 8

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 9,30.

DANTE ORESTE ORSENIGO, *Segretario,* legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzione.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 19, comma quarto, del regolamento, il deputato Merloni è sostituito dal deputato Ravasio.

Seguito della discussione del disegno di legge: Disciplina della coassicurazione comunitaria (Approvato dalla X Commissione permanente del Senato) (3619).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disciplina della coassicurazione comunitaria », già approvato dalla X Commissione permanente del Senato nella seduta del 12 marzo 1986.

Ricordo che nella precedente seduta era stata chiusa la discussione sulle linee generali.

NADIR TEDESCHI, *Relatore.* Ringrazio i colleghi intervenuti nel dibattito, soprattutto il collega Grassucci che ha giustamente messo in rilievo la tematica cui si richiama il provvedimento oggi al nostro esame. Poiché vi è una sostanziale concordanza per approvare rapidamente tale provvedimento, la nostra Commissione ha ritenuto di non dover intervenire in una nuova stesura del testo che ci è stato trasmesso dal Senato. In sostanza non ritengo, al punto in cui siamo arrivati oggi, di dovermi esprimere sull'opportunità dell'individuazione di strumenti idonei ad affrontare i problemi connessi agli aspetti assicurativi; del resto alcuni chiarimenti li darà in questa sede il rappresentante del Governo. Auspico una rapida approvazione del progetto di legge nel testo che ci è stato trasmesso dal Senato, proprio per rientrare nei tempi utili per il recepimento della direttiva comunitaria.

SAVINO MELILLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Desidero esprimere vivo apprezzamento al relatore ed ai colleghi intervenuti nel dibattito, soprattutto per il fatto di essere giunti oggi al varo definitivo di un progetto di legge che ha subito nel suo *iter* un notevole ritardo. Al collega Grassucci debbo dire che la lettera *c)* dell'articolo 1 si informa al contenuto della legge n. 215 del 1978, che ha recepito una direttiva comunitaria adottata in materia nel 1973. Questo vale anche per la classificazione dei rischi ed anche per quanto riguarda le assicurazioni di natura nucleare o derivanti dall'uso di medicinali (nella normativa si parla di sostanze medicamentose e medicinali). Detti rischi dovranno essere disciplinati da norme diverse da quelle adottate dalla Comunità; nei vari paesi della Comunità stessa sono state adottate normative specifiche per predisporre un « paracadute » per i rischi medesimi. Sempre al collega Grassucci debbo dire che il ritardo del provvedimento è dovuto anche ad una certa opposizione esercitata dalla Commissione CEE nei confronti di una legge francese di recepimento delle direttive riguardanti la coassicurazione comunitaria.

Sempre a questo proposito debbo dire che esiste una nostra proposta simile a quella francese, che potrebbe pertanto avere la stessa sorte; d'altra parte ancora nessuna decisione definitiva è intervenuta in ambito CEE. Anche in Germania esiste una legge simile a quella che ci apprestiamo ad approvare (tale normativa prevede che l'impresa delegataria debba essere quella del paese dove è vigente la direttiva, quindi l'impresa delegataria francese in Francia, eccetera). In sostanza vi sarebbero dei problemi legati alla libertà di stabilimento; comunque, ripeto, non vi sono state ancora decisioni da parte degli organi giurisdizionali europei.

Per quanto riguarda la limitazione prevista dalla lettera *d)* dell'articolo 1, debbo ricordare che il limite dei 30 milioni di unità di conto europee è contenuto nella legislazione in vigore sia in Francia che in Germania. Anche se questo è in contrasto con le direttive europee, riteniamo che si debba conservare questo limite ed insistiamo pertanto nella formulazione del testo approvato dal Senato. Vedremo poi se gli organi giurisdizionali daranno ragione alla Commissione CEE o ai parlamenti nazionali. In ordine alla presentazione della relazione sulla politica assicurativa, onorevole Grassucci, lei certamente saprà che la legge di riforma sulla vigilanza assicurativa stabilisce che entro il 30 novembre il Ministero debba trasmettere tale relazione al Parlamento ed al CIPE. Negli anni passati, però, tale scadenza non fu rispettata non essendo stati presentati in tempo utile i dati dei bilanci delle società assicurative: presumo che anche per il 1986 la presentazione del documento in questione subirà alcuni mesi di ritardo. Naturalmente, ciò non impedisce alla Commissione industria di riunirsi al fine di ascoltare il ministro competente per una specie di prerelazione sull'argomento. Non credo di dover aggiungere altro se non l'auspicio di una sollecita approvazione del disegno di legge n. 3619, nel testo trasmesso dal Senato.

PRESIDENTE. Nel ringraziare il rappresentante del Governo delle puntuali risposte ai quesiti formulati nel corso del dibattito, desidero far presente che da tale risposta, per la parte riguardante la relazione che il Governo è tenuto a presentare, emergono due possibilità: prendere atto delle ragioni dell'impossibilità per l'esecutivo di presentare tale documento nei termini previsti oppure acquisire preliminarmente in materia i dati che il ministro dell'industria intenderà fornire. Tali aspetti potranno più utilmente essere oggetto di riflessione in sede di ufficio di presidenza.

Passiamo ora all'esame degli articoli del disegno di legge che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

1. Le assicurazioni contro i danni stipulate per la copertura di rischi situati nel territorio della Repubblica possono essere ripartite in coassicurazione, per quote determinate, fra le imprese che abbiano la loro sede legale in un altro Stato membro della Comunità economica europea, anche se non stabilite in Italia, a condizione che:

a) al contratto partecipino una o più imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni nel territorio della Repubblica e quivi stabilite a norma della legge 10 giugno 1978, n. 295, titolo II, capi I e II;

b) la delega per la gestione del contratto sia attribuita, ai sensi del successivo articolo 2, ad una delle imprese di cui alla precedente lettera *a);*

c) il contratto riguardi rischi rientranti nei rami di cui ai numeri 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 e 16 della lettera *A)* della tabella di cui all'allegato I della legge 10 giugno 1978, n. 295, con esclusione, per quanto riguarda il numero 13, dei rischi di natura nucleare o derivanti da uso di medicinali;

d) i rischi di cui ai numeri 4, 5, 6, 7, 11 e 12 della lettera *A)* della predetta tabella di cui all'allegato I della legge

n. 295 del 1978, siano assicurati per somme non inferiori a 30 milioni di unità di conto europee, quelli di cui ai numeri 8, 9 e 16 per somme non inferiori a 50 milioni di unità di conto europee e quelli di cui al numero 13 siano assicurati con contratto concluso in nome e per conto proprio da un imprenditore che realizzi un fatturato annuo non inferiore a 200 milioni di unità di conto europee, secondo le risultanze della contabilità obbligatoria tenuta ai sensi degli articoli 2214 e seguenti del codice civile.

2. I limiti di cui al comma 1, lettera *d)*, vanno considerati con riferimento a ciascun rischio assicurato.

3. Le imprese aventi la sede legale in uno Stato membro della Comunità economica europea possono partecipare al contratto anche per il tramite di una sede secondaria costituita in uno Stato membro diverso da quello della sede legale. Possono ugualmente partecipare al contratto sedi secondarie in altro Stato membro della Comunità di imprese aventi sedi legali in Italia.

4. Restano disciplinate dall'articolo 1911 del codice civile le operazioni di coassicurazione, in relazione ad un rischio situato nel territorio della Repubblica, tra due o più imprese autorizzate all'esercizio dell'industria delle assicurazioni ai sensi della legge 10 giugno 1978, n. 295.

(È approvato).

ART. 2.

1. Le coassicurazioni di cui all'articolo 1 debbono essere effettuate con contratto unico sottoscritto da tutti i coassicuratori, per una stessa durata e con premio globale.

2. I coassicuratori debbono dare delega ad uno di essi affinché curi la gestione del contratto per conto e nell'interesse di tutti.

3. Il coassicuratore delegatario esercita tutte le attribuzioni a lui demandate con delega e a lui spettanti secondo gli usi relativi alla pratica della coassicurazione; ed è tenuto al pagamento dell'indennità assicurativa per l'intero nei confronti dell'assicurato, salva la rivalsa nei confronti degli altri coassicuratori per la rispettiva quota di partecipazione.

4. Tra le sue attribuzioni deve essere sempre compresa quella di determinare le condizioni di assicurazione ed il tasso di premio da applicare al contratto.

5. Il coassicuratore delegatario è tenuto altresì al pagamento dell'imposta di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e successive modificazioni e integrazioni, dovuta sull'importo globale del premio e degli accessori applicato al contratto secondo le disposizioni recate dalla predetta legge, salvo il suo diritto a recuperare dagli altri coassicuratori l'importo pagato per la parte afferente le quote di premio e degli accessori di pertinenza degli stessi.

(È approvato).

ART. 3.

1. Le imprese autorizzate ad esercitare le assicurazioni contro i danni nel territorio della Repubblica possono liberamente partecipare con imprese aventi la sede legale in uno Stato membro della Comunità economica europea, anche se non stabilite in Italia, alle coassicurazioni di rischi situati fuori del territorio italiano ma all'interno del territorio della predetta Comunità, regolate dalla direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 78/473 del 30 maggio 1978.

2. Le quote assunte attraverso la partecipazione alle coassicurazioni di cui al comma 1 sono comprese nel portafoglio italiano.

(È approvato).

ART. 4.

1. Le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni contro i danni nel territorio della Repubblica che partecipano a coassicurazioni poste in essere a norma della presente legge debbono rispettare,

per il calcolo e la copertura delle riserve tecniche relative alle quote da esse assunte, le disposizioni di cui agli articoli 30, 31, 32 e 33 della legge 10 giugno 1978, n. 295, nonché, in quanto applicabili, quelle di cui all'articolo 34 della stessa legge. Tuttavia, per le operazioni effettuate a norma dell'articolo 3, le predette imprese, quando non siano coassicuratrici delegatarie, debbono costituire la riserva sinistri, proporzionalmente alla quota di rischio assunta, in misura non inferiore a quella determinata dall'impresa delegataria, secondo le disposizioni della legislazione nazionale alla stessa applicabile.

2. Le attività a copertura delle riserve tecniche possono essere localizzate, ai sensi dell'articolo 82 della legge 10 giugno 1978, n. 295, a scelta dell'impresa, nel territorio della Repubblica o, se diverso, nel territorio dello Stato nel quale è stabilita l'impresa delegataria.

3. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato possono essere stabiliti limiti e modalità per la determinazione della moneta nella quale, ai sensi dell'articolo 31, terzo comma, della legge 10 giugno 1978, n. 295, devono essere espresse o sono realizzabili le attività ammesse a copertura delle riserve tecniche. Parimenti il Ministro può disporre che la copertura della quota minima delle riserve tecniche, di cui all'articolo 32 della stessa legge, sia calcolata al netto delle riserve rappresentate con attività espresse o realizzabili in moneta estera.

(È approvato).

ART. 5.

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1 il rischio si considera situato nel territorio italiano:

a) per le coassicurazioni dei rischi di cui ai numeri 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 16 indicati alla lettera *A)* della tabella di cui all'allegato I della legge 10 giugno 1978, n. 295, quando i beni o i veicoli cui la coassicurazione si riferisce sono rispettivamente ubicati o immatricolati in Italia;

b) per le coassicurazioni dei rischi di cui ai numeri 11, 12 e 13 della lettera *A)* della predetta tabella di cui allegato I della legge n. 295 del 1978, quando il domicilio o la sede del contraente sono in Italia.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3 si considera luogo in cui il rischio è situato quello determinato dalla legge dello Stato membro della Comunità economica europea dove si trova la sede dell'impresa attraverso la quale quest'ultima svolge la funzione di delegataria.

(È approvato).

ART. 6.

1. Le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni contro i danni sul territorio della Repubblica debbono comunicare trimestralmente al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonchè all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), mediante apposito modello che sarà stabilito dallo stesso Ministero, gli estremi, ivi compresa l'indicazione degli altri coassicuratori e del paese nel quale è situato il rischio assicurato, di tutte le operazioni di coassicurazione poste in essere a norma della presente legge nel corso di ciascun trimestre dell'anno.

2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito l'ISVAP operando, ove occorra, in accordo con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri della Comunità economica europea, prende tutte le misure necessarie per garantire l'osservanza delle disposizioni della presente legge ed in particolare vigila affinché la partecipazione di imprese stabilite in Italia alle coassicurazioni di cui all'articolo 1 sia effettiva, avuto riguardo anche all'entità delle quote sottoscritte.

3. Per le finalità di cui al precedente comma 2, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'ISVAP

possono chiedere alle competenti autorità di vigilanza degli altri Stati membri della Comunità economica europea tutte le informazioni ed i dati che ritengano utili. Lo stesso Ministero può, a sua volta, fornire alle predette autorità di vigilanza informazioni e dati riguardanti le imprese autorizzate ad esercitare nel territorio nazionale che partecipino ad operazioni di coassicurazione previste dalla presente legge.

4. La comunicazione di informazioni e di dati effettuata in applicazione del comma 3 non costituisce violazione del segreto d'ufficio.

(È approvato).

ART. 7.

1. I trasferimenti verso altri paesi membri della Comunità economica europea di premi, di indennità e di disponibilità finanziarie necessarie per provvedere alla copertura di riserve tecniche, effettuati da residenti in dipendenza delle operazioni di coassicurazione previste dalla presente legge, nonché quelli effettuati per le stesse causali dai predetti paesi a favore di residenti, sono autorizzati in via generale.

2. I residenti che a qualunque titolo intervengano in operazioni di coassicurazione previste dalla presente legge debbono tenere a disposizione del Ministero del commercio con l'estero e dell'Ufficio italiano dei cambi la documentazione relativa a tali operazioni ed esibirla ad ogni richiesta delle stesse autorità.

(È approvato).

ART. 8.

1. Per le violazioni alla presente legge si applicano le sanzioni previste dagli articoli 114, secondo e quarto comma, e 115 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, nelle misure stabilite dal secondo comma dell'articolo 87 della legge 10 giugno 1978, n. 295.

2. Nei casi più gravi può essere disposta la revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 57, lettera *c)*, della legge 10 giugno 1978, n. 295.

3. Qualora la violazione sia commessa da impresa non stabilita sul territorio della Repubblica, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può vietare a tale impresa il collocamento in coassicurazione di quote di rischi situati nel predetto territorio, dandone comunicazione all'autorità di vigilanza dello Stato membro in cui essa ha la sede legale.

(È approvato).

ART. 9.

1. La disposizione di cui all'articolo 114, terzo comma, lettera *d)*, del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, cessa di avere applicazione nei riguardi delle operazioni di coassicurazione effettuate a norma dell'articolo 1 della presente legge.

2. In deroga a quanto previsto dal primo comma dello stesso articolo 114 del predetto testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 1959, è consentita la mediazione per il collocamento all'estero in coassicurazione ai sensi della presente legge di quote di rischi situati nel territorio italiano.

(È approvato).

ART. 10.

1. In caso di liquidazione coatta amministrativa di una impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni nel territorio della Repubblica e ivi stabilita a norma della legge 10 giugno 1978, n. 295, le obbligazioni derivanti dalla partecipa-

zione ai contratti di coassicurazione regolati dalla presente legge sono trattate allo stesso modo delle obbligazioni derivanti dalla stipulazione, da parte della stessa impresa, degli altri contratti di assicurazione.

(È approvato).

ART. 11.

1. Per la determinazione del controvalore in lire italiane dell'unità di conto europea, si applicano le disposizioni dell'articolo 86 della legge 10 giugno 1978, n. 295.

(È approvato).

ART. 12.

1. Le operazioni di coassicurazione relative ai rischi di cui agli articoli 1 e 3 non sono subordinate a condizioni diverse da quelle previste nella presente legge.

2. La presente legge non si applica alle coassicurazioni alle quali non partecipino imprese aventi la propria sede legale in uno Stato membro della Comunità economica europea, diverso dall'Italia.

(È approvato).

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del testo.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Il disegno di legge sarà immediatamente votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Disciplina della coassicurazione comunitaria » *(Approvato dalla X Commissione permanente del Senato)* (3619).

Presenti e votanti 26
Maggioranza 14
Voti favorevoli 26
Voti contrari 0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Abete, Alasia, Bianchini, Briccola, Cardinale, Cerrina Feroni, Cherchi, Citaristi, Donazzon, Fausti, Fioret, Graduata, Grassucci, Napoli, Orsenigo, Provantini, Ravasio, Ricotti, Righi, Rossattini, Sangalli, Sastro, Serafini, Tedeschi, Viscardi, Zoso.

La seduta termina alle 10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO